

**COMUNE DI COSENZA**  
(Provincia di Cosenza)

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  
ANNO 2009**

(art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI**

VISTI:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- la Legge Regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma 5;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;
- la Legge 06.08.2008 n. 133;

**RENDE NOTO**

che a partire dal **28 dicembre 2009**, data di pubblicazione del presente bando, e fino al **25 febbraio 2010** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2009 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

**1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza:

- a)* cittadinanza italiana;
- b)* cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- c)* cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;  
in questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

3. Residenza nel Comune di Cosenza nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. Per gli immigrati, di essere anche in possesso di certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale o di almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133);

4. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

7. Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;

8. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad € 17.000,00;

9. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE,



calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

#### **FASCIA A**

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS  
( $\approx 11.339,64$ )

Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

#### **FASCIA B**

Valore ISEE non superiore ad  $\approx 15.000,00$

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS  
( $\approx 11.339,64$ ) e non superiore ad  $\approx 17.000,00$

Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%

10. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a*) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b*) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

11. Le condizioni di cui alle lettere precedenti *a*) e *b*) del punto 10, non sono tra loro cumulabili;

12. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

13. Non sono efficaci:

- a*) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b*) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

## **2. NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

## **3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE**

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentata nell'anno 2009 (riferita ai redditi percepiti nel 2008) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2008, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

## **4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**



1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:

**FASCIA A**

il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

**FASCIA B**

il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

## **5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE**

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

## **6. DECESSO**

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

## **7. MODALITÀ E TERMINE**

### **DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Cosenza, distribuiti presso l'Ufficio Porta Sociale - Via Piave, 84 - Cosenza, l'URP dell'Ente e degli Uffici Circoscrizionali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - e lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **25 febbraio 2010** all'Ufficio Protocollo del Comune - Via Severini - Palazzo Ferrari, 1° piano, nei giorni e negli orari sopra citati, pena l'esclusione.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Porta Sociale - Via Piave, 84 - telefono 0984.813854.

## **8. MODALITÀ E TERMINE**

### **DELLE GRADUATORIE E RICORSI**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione dell'elenco provvisorio secondo i criteri di cui al precedente art. 4. L'elenco provvisorio, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.



## **9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2009 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

**Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.**

L'Amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

## **10. CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni.

Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento, le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
- somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune pari al 10%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

### **Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni**

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso i Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Cosenza. Il Dirigente Responsabile



dell'ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Maria Rosaria Mossuto  
- Dirigente del Servizio Attività Sociali - Via Piave, 84 - Cosenza.

*Cosenza, 28 dicembre 2009*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI**  
*Dott.ssa Maria Rosaria Mossuto*

